Redatto in applicazione dell'art. 8 dello statuto e approvato all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 23 novembre 2007.

- TITOLO I Natura e scopo del presente regolamento.
  - Art. 1 Della Natura dell'associazione
- 1) L'associazione non persegue fini di lucro ma di solidarietà sociale e sostiene, promuove e organizza attività idonee al raggiungimento delle finalità sancite all'art. 4 dello statuto.
  - Art. 2 Dello scopo del presente regolamento.
- 1) Il presente regolamento determina le norme di attuazione dello statuto della suddetta Associazione.

TITOLO II- Soci dell'Associazione - Fondatore - Ordinario - Sostenitore.

- 1) Socio Fondatore è colui che ha stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione
- 2) Socio Ordinario si diventa per acquisizione della qualifica in seguito a richiesta di adesione all'Associazione
- 3) Socio Fondatore: la qualifica può venire attribuita a quei soci che si sono distinti per il cospicuo sostegno materiale fornito all'Associazione.
  - Art. 3 Acquisizione della qualifica di socio
- 1) La qualifica di socio viene assunta da coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che possiedono i requisiti previsti all'art. 5 dello statuto e ed età non inferiore a 16 anni;
- 2) Chi desidera diventare socio deve far pervenire all'Associazione richiesta di adesione utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Associazione
- 3) Il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere in merito entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda. La domanda, accompagnata dal parere del Consiglio Direttivo viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro 30 giorni dal parere del C.D. La decisione dell'assemblea ordinaria è di carattere insindacabile
- 4) La qualifica di Socio decorre dal giorno dell'avvenuto pagamento della quota sociale. Il pagamento deve avvenire tramite versamento sul c.c.postale n°42923003 - c.c.bancario - Banca di Roma Ag. 1 Bracciano Iban: IT 26 U 03002 38940 000400338324 intestato all'Associazione Acquaria Onlus, via Traversini, 7 -00062 Bracciano
- 5) Le richieste non approvate devono essere restituite agli interessati comunicando loro le ragioni del rifiuto
- · 6) La qualifica di Socio si rinnova annualmente con il versamento della quota sociale
- 7) I soci dell'Associazione Non possono accettare alcun onorario o regalia a titolo personale per attività svolte a nome e per conto dell'Associazione
- 8) La qualifica di Socio si perde per i casi previsti al comma 5 dell'art.5 dello statuto
- 9) Le procedure da adottare per giungere alla perdita della qualifica di Socio sono indicate all'art. 5 dello Statuto
- 10) La perdita della qualifica di Socio può comunque avvenire quando il Socio, salvo impedimenti motivati, Non collabora alle iniziative e ai progetti dell'Associazione per un periodo continuativo di tre mesi
- 11) I Soci devono essere muniti di tessera contenente il Logo dell'Associazione, e i propri dati anagrafici.
  La tessera deve essere visibile in occasione di attività che si svolgono in pubblico
- TITOLO III Degli Organi dell'Associazione- Assemblea- Consiglio Direttivo-
  - Art.4 Assemblea dei Soci
- 1) L'Assemblea ordinaria dei Soci Viene convocata dal Presidente con un anticipo di almeno 15 giorni di anticipo mediante lettera ordinaria, fax, email, indicando il luogo, l'ordine del giorno, l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, quest'ultima non può aver luogo prima di due ore dalla prima convocazione.
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
- 3) L'Assemblea ordinaria può essere convocata su richiesta scritta e motivata, presentata al Presidente, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto
- 4) I Soci possono essere rappresentati da un altro Socio con delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe
- 5) Gli Enti, membri dell'Associazione, possono essere rappresentati da un loro delegato anche se non è Socio dell'Associazione
- 6) L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal vice Presidente e in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio designato dall'Assemblea
- 7) L'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale dei lavori, che deve sottoscrivere unitamente al

Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni,

- 8) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono indicati alle lettere da b a h dell'art. 8 dello statuto
- 9) L'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento interno, vengono approvate da tutti i Soci di maggiore età con diritto di voto, mentre per le altre deliberazioni i Soci devono aver compiuto i

16 anni di età

- 10) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto in prima convocazione, e a maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto, presenti, in seconda convocazione
- · 11) L'Assemblea straordinaria

Si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, sullo scioglimento della stessa e su argomenti di particolari gravità per la vita dell'Associazione

 12) Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci con diritto di voto in prima convocazione e a maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea in seconda convocazione

Art.5 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da tre Soci di maggiore età, aumentabili a sette se le attività dell'Associazione previste dallo statuto lo richiedono
- 2) I consiglieri possono essere rappresentati nel Direttivo da un altro consigliere con delega scritta e quest'ultimo non deve essere portatore di più di una delega
- 3) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i Soci con diritto di voto
- 4) La votazione avviene in modo palese (alzata di mano). Sono eletti i candidati che riportano più voti In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato più voti

Nel caso di ulteriore parità fra Socio Fondatore e Socio Ordinario/Sostenitore, viene eletto il Socio Fondatore e in mancanza di questo, viene eletto il Socio più anziano

- 5) I compiti del Consiglio Direttivo sono indicati all'art. 9 dello statuto
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese o quando lo ritiene necessario il Presidente o su Richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri
- 7) Il consigliere che, senza giustificati motivi, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
  In tal caso viene reintegrato dalla successiva assemblea dei Soci, che si dovrà tenere entro 30 giorni dalla data di decadenza della carica.
- 8) La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente mediante comunicazione scritta: lettera ordinaria, fax, e-mail e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno
- 9) Le deliberazioni vengono adottate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e in caso di parità di voto, prevale quella del Presidente o in sua assenza, del vice Presidente. Il numero dei presenti deve, in ogni caso, raggiungere il quorum del 10 per cento del numero dei Soci
- 10) Nel caso di dimissione di almeno la metà + 1 dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede a convocare l'Assemblea dei Soci, per eleggere i nuovi consiglieri, entro 30 giorni dalla decadenza degli organi sociali. Gli organi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.
- 11) In caso di dimissione del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade. Il vice Presidente assume la presidenza del Consiglio Direttivo per le attività di ordinaria amministrazione e attua le stesse procedure per le dimissioni dei consiglieri.
- 12) Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo per illustrare argomenti particolari posti all'ordine del giorno
- 12) Il Consiglio Direttivo deve curare la visibilità e il coordinamento delle varie attività promosse dall'Associazione (mercato equo solidale, mostre, campagne pubblicitarie e altro)
- 13) Il Consiglio Direttivo, per l'organizzazione delle attività dell'Associazione, affida deleghe ad uno o più consigliere ad oggetto definito. In casi particolari, le deleghe possono essere affidate anche a singoli Soci
- 14) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto,ma per non più di tre volte consecutive Il rinnovo delle cariche deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza
- 15) Il Consiglio Direttivo elegge fra i consiglieri il Presidente e il vice Presidente con funzioni vicarie E' eletto presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto vice presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato più voti

16) La votazione avviene in modo palese (alzata di mano)

Art. 6 Patrimonio e esercizio Sociale

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto previsto alle lettere a/d dell'art. 11 dello statuto
- 2) L'Associazione Acquaria onlus non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 3) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4) In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione Acquaria onlus devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n° 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 5) L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 7 Libri contabili e sociali

- · 1) Bilancio consuntivo o rendiconto
- 2) Bilancio preventivo
- · 3) Libro giornale numerato
- 4) Libro dei Soci numerato
- 5) Libro delle assemblee de Soci numerato
- 6) Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il presente regolamento, composto di quattro pagine, entra in vigore dalla data dell'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Bracciano, 24 maggio 2007